



Ordine
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Pescara

Nuovo regolamento del tirocinio professionale per

i Praticanti

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

1





Ordine
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Pescara

2

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.10.2009, n. 241 il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7.08.2009, n. 143 contenente il nuovo regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Il provvedimento è entrato in vigore il 31.10.2009.

Presentiamo le principali novità.





MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Art. 1, cc. 1 e 2

Assiduità

Il tirocinante deve essere presente presso lo studio o comunque operare sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso. Salvo nel caso in cui il praticante risulti iscritto al registro ma stia svolgendo il tirocinio contestualmente al biennio di studi specialistico in presenza di convenzioni universitarie; in tal caso egli si impegnerà a rispettare il numero di ore previste nella convenzione.

Novità

Nel precedente regolamento non erano specificate le ore settimanali che il praticante doveva passare in studio.

Diligenza : Cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.

Riservatezza: Adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Rispetto norme deontologiche: Rispetto delle regole comportamentali riferite alla categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

LUOGO

Art. 1, c. 3



Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il tirocinio comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEL TIROCINIO

Art. 1, c. 4

- Accesso alla sezione "A" dell'Albo Commercialisti:

Attività riconosciute come di competenza tecnica dei Dottori Commercialisti.

- Accesso alla sezione "B" dell'Albo Esperti Contabili:

Attività riconosciute come di competenza tecnica degli Esperti Contabili.

Novità

Essendo ora l'albo suddiviso in due sezioni A (Commercialisti) e B (Esperti Contabili), sono specificate le materie oggetto dell'attività professionale per sezione.

REQUISITI DEL "DOMINUS"

Art. 1, c. 5

Il Professionista deve risultare iscritto all'albo da **almeno 5 anni**. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti. Il Professionista deve avere assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine.

Novità

Nel regolamento precedente non erano stabiliti i requisiti del *dominus*.

Nota bene

Tale disposizione inciderà di fatto sulla possibilità di accogliere tirocinanti solo a decorrere dal 1° gennaio 2011, poiché il primo triennio di formazione professionale obbligatorio per legge che sarà certificato dagli Ordini territoriali sarà quello relativo al periodo 2008-2010.




NATURA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO

Art. 1, c. 6i

Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti.

Novità

Tra il Praticante ed il Professionista non intercorre alcun contratto di natura economica, ma quest'ultimo può, a propria discrezione, remunerare il tirocinante con una borsa di studio.





ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI POTERE DI VIGILANZA

Art. 2, cc. 1, 4 e 5

Verifica del libretto del tirocinio

Colloqui periodici anche a campione.

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 2, c. 2

L'istruzione e la preparazione da parte del Professionista riguarda anche l'osservanza dei principi deontologici.

NUMERO DI PRATICANTI PER STUDIO

Art. 2, c. 3

Ogni professionista può accogliere nel proprio studio **un numero massimo di 2 tirocinanti**.

Novità

Nel precedente regolamento non erano specificati il numero di praticanti che potevano svolgere il tirocinio presso il medesimo studio.

Gli ordini territoriali hanno la facoltà, in casi particolari, di poter autorizzare la frequenza di un terzo praticante.

Requisito per la richiesta:

Presentare idonea documentazione in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante.

CORSI DI FORMAZIONE ISTITUZIONE DI CORSI DA PARTE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI



Art. 3, c. 1

- Singolarmente:

Istituiscono e promuovono corsi di formazione professionale.

Accreditano corsi di formazione professionale.

- Congiuntamente:

Istituiscono e promuovono, d'intesa, corsi di formazione unificati.

INDIRIZZO DEI CORSI

Art. 3, c. 2

I corsi hanno un indirizzo teorico-pratico.

Novità

Non esiste più l'obbligo di durata biennale per i corsi.

Devono contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che risultano essere oggetto dell'attività professionale.

Devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



TIROCINIO SVOLTO ALL'ESTERO (NOVITÀ)

CONDIZIONI

Art. 4, c. 1

Novità

Tale opportunità per il tirocinante in passato non era prevista.

Requisito del dominus estero

Il soggetto deve risultare abilitato all'esercizio di Professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Requisito temporale: Periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a 6 mesi.

Requisito territoriale: Deve essere svolto nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Art. 4, c. 2

Istanza al Consiglio dell'Ordine competente accompagnata dal parere favorevole del Professionista presso il quale si svolge il tirocinio.

Il Professionista estero ha il compito di certificare adeguatamente la frequenza del Tirocinante presso il proprio studio.



REGISTRO DEI TIROCINANTI

CLASSI DI LAUREA

D.M. 26.07.2007

Per quanto riguarda le classi che consentono l'accesso alle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile sono state definite le seguenti corrispondenze:

9

Classi di laurea D.M. 509/1999 Classi di laurea D.M. 270/2004:

- L 17 (scienza dell'economia e della gestione aziendale).
- L 18 (scienza dell'economia e della gestione aziendale) .
- L 28 (Scienze economiche).
- L 33 (scienze economiche).

Classi di laurea Specialistica

D.M. 509/1999

Classi di laurea specialistica

D.M. 270/2004

- 64/S (Scienze dell'economia).
- LM 56 (Scienze dell'economia).
- 84/S (Scienze economico-aziendali).
- LM 77 (Scienze economico-aziendali).

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Art. 5, cc. 1 e 2

- Sezione tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili:



coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica rilasciata dalla facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione della riforma universitaria (art. 17, c. 95 L. 15.05.1997, n. 127):

- nella classe 64/S (ora LM56);
- nella classe 84/S (ora LM77);

sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti».

- Sezione tirocinanti esperti contabili:

coloro che siano in possesso di diploma di laurea:

- nella classe L 17 (ora L18);
- nella classe L 28 (ora L33).

sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «esperti contabili».

Caso particolare

Soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze politiche.

Richieste di iscrizione al registro presentate a partire dal 1.01.2008 non sono accolte.

- Iscrizione avvenuta anteriormente al 31.12.2007 nei registri dei praticanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Collegi dei Ragionieri. Costituisce titolo idoneo per l'iscrizione nel registro del tirocinio, sezione "Tirocinanti Commercialisti"
- Laurea rilasciata da una facoltà di Economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione della riforma universitaria (art. 17, c. 95 L. 15.05.1997, n. 127).

Se tali soggetti al 31.12.2007 risultano aver già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, possono sostenere in ogni tempo l'esame di Stato per l'accesso alla sezione "A" dell'albo.

DOCUMENTAZIONE PRESSO LE SEZIONI



Art. 5, c. 3

Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio archivia presso di sé la documentazione completa riguardante ciascun tirocinante.

TASSA DI ISCRIZIONE

Art. 5, c. 4

Limite:

la tassa deve rispettare i limiti massimi fissati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il limite massimo è di € 500,00.

Modalità di riscossione

La tassa per l'iscrizione può essere riscossa anche ratealmente, secondo la determinazione adottata dal Consiglio dell'Ordine territoriale, purché l'importo complessivo delle rate si mantenga nei limiti massimi fissati dal Consiglio Nazionale.

Ai praticanti non potrà essere richiesto il pagamento di alcun contributo annuale.



ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO IN PRESENZA DI CONVENZIONI UNIVERSITARIE (NOVITÀ)

TIROCINIO NEL BIENNIO SPECIALISTICO

Art. 6, cc. 1 e 2

Per poter svolgere il tirocinio durante il biennio di laurea specialistica devono essere soddisfatte le condizioni fissate dalla **convenzione quadro** siglata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. In attesa dell'adozione di tale convenzione le condizioni minime sono definite in via provvisoria con decreto.

12

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE "A"

Art. 6, cc. 3 - 6

Tirocinio

Svolgere, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, almeno un anno di tirocinio presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno 5 anni, nella sezione "A" Commercialisti dell'albo.

Piano di studi

Laurearsi in un determinato "corso tipo" schematizzato dalla convenzione quadro.

Iscrizione

Corso di laurea specialistica

Presentare il certificato attestante l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica della classe 84-S o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 77, oppure ad un corso di laurea specialistica della classe 64-S, o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 56.

Frequenza

L'orario di frequenza giornaliera deve rispettare il numero di ore previsto dalla convenzione.



CASISTICA

Nota Informativa n.71/2009 Nota Min. Univ. 26.11.2009

I Praticanti:

- in possesso di laurea triennale e **provenienti dai registri del tirocinio** tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e dai Collegi dei Ragionieri (**inizio del tirocinio prima del 31.12.2007**)
- Che contestualmente allo svolgimento del tirocinio **frequentano un corso di laurea specialistica o magistrale.**

13

concluderanno il triennio di tirocinio senza la necessità di dover svolgere un ulteriore anno di pratica dopo il conseguimento della laurea magistrale.

Sono iscritti nella Sezione "tirocinanti commercialisti" in virtù della nota del 4.04.2008 del MIUR.

I Praticanti:

- in possesso di Laurea triennale, che hanno **iniziato il tirocinio successivamente al 1.01.2008.**
- che contestualmente hanno iniziato un corso di laurea specialistica o magistrale.

saranno iscritti d'ufficio nella Sezione "tirocinanti commercialisti" e dovranno svolgere almeno un anno di

tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Alla data di entrata in vigore del regolamento del tirocini (31.10.2009) erano iscritti nel registro dei tirocinanti sezione "tirocinanti esperti contabili".

Soggetti in possesso di laurea triennale ed **iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale che chiederanno l'iscrizione nel registro del tirocinio a partire dal 31.10.2009.**

In attesa della stipula della convenzione quadro o dell'emanazione del decreto del MIUR, tali soggetti potranno richiedere l'iscrizione nella sola sezione "tirocinanti esperti contabili" del registro.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 7, cc. 1-3

È presentata (sottoscritta dal tirocinante) al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale è svolto il tirocinio.

Allegati:

in luogo delle certificazioni possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

- Certificato di nascita.
- Certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione.
- Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale.
- Certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.
- Certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto dall'art. 40, cc. 4 e 5 D. Lgs. n. 139/2005.
- Dichiarazione di elezione del domicilio. **(1)**
- Dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio. **(1)**
- Dichiarazione del praticante in merito all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari. **(1)**
- Dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante.

Nota(1): Il praticante deve comunicare al Consiglio dell'ordine territoriale le eventuali variazioni intervenute **entro 15 giorni**.



RISPOSTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 7, c. 4

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione.

RIGETTO DELLA DOMANDA

Art. 7, c. 5

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

La deliberazione è motivata ed è notificata, entro 15 giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito, l'interessato può, entro e non oltre i successivi 30 giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.



PERIODO DEL TIROCINIO

CARATTERISTICHE

Art. 8, cc. 1 e 2

Decorrenza:

Decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio.

Novità

Nel regolamento precedente il periodo di tirocinio aveva inizio dalla data di deliberazione con cui il Consiglio ordinava l'iscrizione nel registro dei praticanti.

Iscrizioni dall' 1.01.2008:

è considerata valida la data di presentazione della domanda.

Il Consiglio dell'Ordine deve preventivamente verificare l'effettivo svolgimento del tirocinio nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda stessa e la delibera di iscrizione nel registro.

Iscrizioni antecedenti al 1.01.2008

Sono applicate le norme dei rispettivi regolamenti sul tirocinio allora vigenti.

Per i Dottori Commercialisti la decorrenza del tirocinio avviene dalla data della delibera di iscrizione nel registro.

Per i ragionieri l'iscrizione è deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda.

Modalità:

Deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto.

CAUSE DI SOSPENSIONE



Elenco tassativo

Art. 8, cc. 3-6

Cause di forza maggiore:

Malattia.

Gravidanza.

Infortunio.

Servizio Militare.

Servizio Civile.

La durata della sospensione è necessariamente legata al perdurare della causa che l'ha determinata e deve essere idoneamente documentata.

Derivanti da sanzioni:

Sanzioni disciplinari a carico del professionista.

Sanzioni disciplinari a carico del tirocinante.

Inerenti il biennio di laurea specialistica

Nel caso in cui il tirocinante non riesca a conseguire il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il

biennio di durata legale del corso.

Per un periodo massimo di 2 anni.

Nota

Al superamento dei 2 anni il tirocinio si interrompe ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.

INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

Art. 8, cc. 7-8



Entro 15 giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione.

Il tirocinante deve comunicare la causa di sospensione al Consiglio dell'ordine.

Qualora il tirocinante non provveda, è compito del professionista comunicare la causa di sospensione al Consiglio.

Cessazione causa di sospensione.

Il tirocinante deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data. Entro 15 giorni dalla cessazione della causa di sospensione.

Il Consiglio dell'Ordine ne prende atto.

Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione.

Il professionista deve comunicarlo al Consiglio dell'ordine.

Entro 30 giorni dalla decisione di interrompere il tirocinio.

Il praticante, con delibera del Consiglio dell'Ordine, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.



TRASFERIMENTI

VARIAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Art. 9, cc. 1, 2 e 5

Il praticante deve comunicare all'Ordine la variazione del professionista presso cui è svolto il tirocinio:

entro 15 giorni.

DIVERSO ORDINE TERRITORIALE

Art. 9, cc. 3 e 4

Il Professionista presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio risulta iscritto in un

Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante.

Il tirocinante chiede, tramite una domanda di trasferimento, di essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale risulta iscritto il nuovo professionista (ordine ricevente):

entro 15 giorni

La domanda di trasferimento è rivolta congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati, ossia Ordine ricevente e di provenienza.

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Art. 9, c. 5


In caso di accoglimento delle domande di trasferimento, il praticante risulta iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

Nota bene



Ordine
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Pescara

Il Consiglio ha il potere di comminare sanzioni, in caso di mancata comunicazione o di rispetto dei termini previsti.





LIBRETTO DEL TIROCINIO

COMPILAZIONE

Art. 10, cc. 1 e 2

L'iscritto deve compilare un apposito libretto (libretto del tirocinio). Il libretto deve includere l'annotazione del professionista che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Sul libretto sono annotati in modo analitico:

- gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
- le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.

DEPOSITO E VERIFICA

Art. 10, cc. 3 e 5

Il libretto del tirocinio deve essere depositato, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine.

Ogni semestre entro il:

- 31.01 e

- 31.07

di ciascun anno di tirocinio.

Al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

La mancata consegna del libretto nei termini è valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori.

VERIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO



Ordine
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Pescara

Art. 10, c. 4

In caso di accertamento della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio il Consiglio dell'ordine ne dà notizia al praticante ed al professionista.

Il Consiglio applica provvedimenti sanzionatori a carico sia del praticante, sia del professionista.





CERTIFICATO DI COMPIMENTO DEL TIROCINIO RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIMENTO DEL TIROCINIO

Art. 11, c. 1

Al termine del triennio di tirocinio il praticante consegna il libretto al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio dopo aver espletato l'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato:

entro 30 giorni dalla consegna del libretto.

RECLAMO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 11, cc. 2-4

Mancata deliberazione per il rilascio del certificato.

Rigetto della deliberazione per il rilascio del certificato.

Il tirocinante ha la facoltà di presentare reclamo al Consiglio Nazionale tramite l'ordine che ha rigettato la richiesta.

Entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, l'Ordine trasmette il reclamo, con le proprie osservazioni, al CNDCEC e all'interessato. Il Consiglio Nazionale decide entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.



CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI TIROCINANTI

CAUSE

Art. 12, cc.1-3

Per rinuncia dell'iscritto : Il praticante decide di rinunciare al tirocinio.

Su richiesta del pubblico ministero

La cancellazione su richiesta del Pubblico ministero e d'ufficio avviene, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi:

- nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento;
- per perdita del pieno esercizio dei diritti civili.

Sono notificate entro 15 giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale.

D'ufficio :

Nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Al rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine.

Quando l'iscritto si rende irreperibile (la notificazione avviene entro 15 giorni mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale).

Nel precedente regolamento, al termine dei 3 anni di tirocinio, il praticante poteva restare iscritto all'albo ad oltranza proseguendo così il tirocinio stesso, ora questo non è più possibile visto che al termine del periodo di praticantato il tirocinante viene cancellato d'ufficio dal registro.

RICORSO

Art. 12, cc. 4 e 5



L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Termine per il ricorso non prorogabile: entro 30 giorni

Il ricorso ha effetto *sospensivo*.

SANZIONI DISCIPLINARI (NUOVO)

TIPOLOGIE DI SANZIONI

Art. 13, cc.2-6

Irrogazione :

- Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell'Ordine può irrogare diverse tipologie di sanzioni. Le sanzioni sono annotate sul libretto del tirocinio.

Censura:

- Consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza.

Sospensione:

- Consegue all'accertamento di:
 - mancato rispetto dell'obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio;
 - irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
 - mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nei termini, previsti;
 - reiterata inosservanza del principio della riservatezza o della diligenza;
 - comportamenti che non risultino consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.

Può essere comminata per un periodo massimo di 90 giorni.

Interruzione e cancellazione :

- Conseguono all'accertamento di:



- mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
- svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;
- non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio;
- reiterata irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
- mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche;
- mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio;
- mancate comunicazioni relative alle sospensioni;
- sospensioni del tirocinio non previste.



TIROCINIO DEGLI ESPERTI CONTABILI PER L'ACCESSO ALLA SEZIONE "A" COMMERCIALISTI DELL'ALBO (NOVITÀ)

REQUISITI

Art. 14, cc.1-3

Avere già compiuto il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione "B" «Esperti contabili».

Avere conseguito la laurea specialistica nella classe 84 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 77 - Scienze economico-aziendali, oppure nella classe 64S, corrispondente alla

aurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia.

Durata 1 anno.

Materie oggetto del tirocinio

Attività che sono riconosciute come di competenza tecnica dei Dottori Commercialisti.

Domanda di iscrizione

Le modalità sono le stesse viste in precedenza.

Deve essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per il sostenimento dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione "B" «Esperti contabili» dell'albo.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE (NOVITÀ)

SEZIONE D'ISCRIZIONE

Art. 15, c. 2

Soggetti che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano iscritti:

1. nei registri dei tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti;
2. nei registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali;
3. nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale.

Sono iscritti nella sezione tirocinanti commercialisti .

Almeno 1 anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

CIRCOSCRIZIONE D'ISCRIZIONE

Art. 15, c. 3

Praticanti iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale è iscritto il professionista.

Sono iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella circoscrizione presso la quale il professionista risulta iscritto.

Il trasferimento, che non determina interruzione del periodo di tirocinio, è disposto:

- d'ufficio;



- su iniziativa dell'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risultava iscritto.

L'ordine di provenienza deve tra l'altro:

- verificare il periodo di tirocinio svolto con le modalità previste dal regolamento;
- comunicare l'esito del controllo sul periodo di tirocinio svolto, rilasciando una dichiarazione che nulla osta al trasferimento all'ordine che riceve il praticante;
- trasmettere il fascicolo del praticante all'ordine che riceve il trasferimento;
- cancellare il praticante dal registro del tirocinio.

La Commissione Praticantato

Dott. Giuseppina Suffoletta

Dott. Maria Elena Degli Eredi

Dott. Pierpaolo Di Bartolomeno

Dott. Fabrizio Mosca

